



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SIRACUSA**

*Seconda Sezione Civile*

Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr Carolina Burrascano, ha pronunciato la seguente,

**S E N T E N Z A**

nella cause civile riunite iscritta al n. [ ]2013 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.

Tra

[ ], nato a [ ] il [ ] (C.F. [ ]) e [ ]  
 [ ], nata a [ ] il [ ] (C.F. [ ]), elettivamente  
 domiciliati in [ ] via [ ] presso lo studio dell'avv. [ ]  
 Scala che li rappresenta e difende, giusta procura a margine all'atto introduttivo.

- opposenti -

Nei confronti di

**Banca** [ ] (P.IVA [ ]), in persona del  
 Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in [ ] via  
 [ ] presso lo studio dell'avv. [ ] che la rappresenta e difende  
 giusta procura a margine della comparsa di costituzione

- opposta -

[ ] S.p.A. (P.IVA [ ]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [ ] presso lo studio dell'avv. [ ] che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ex art.111 c.p.c.

- opposta, intervenuta -

### Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [ ] e [ ] esponevano che in data [ ] 2013 veniva loro notificato il decreto ingiuntivo n. [ ]/13 emesso dal Tribunale di Siracusa, con il quale la Banca [ ] [ ] ingiungeva loro il pagamento della somma di Euro 68.224,54 in esecuzione del contratto di conto corrente n. [ ]

Gli opposenti contestavano il *quantum debeatur* eccependo l'illegittimità del calcolo sotto il profilo della modalità di ricostruzione del saldo finale, atteso che la banca opposta aveva omesso "*di fare riferimento all' intero rapporto contrattuale di conto corrente originario sin dalla data di sua apertura stante l'unicità del rapporto e di conseguenza a tutti i movimenti in esso originati ovvero ai fini del giusto calcolo dell'ammontare relativo al dare/avere, fra la banca ed il correntista, a tutti i depositi e prelievi effettuati e al tasso d'interesse creditore/debitore applicato in relazione alla singola permanenza di somme o alla concessione di "credito"*.

Osservavano, inoltre, gli ingiunti che l'opposta nella quantificazione del credito vantato faceva esclusivo riferimento al saldo indicato nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 50 del T.U. bancario e limitatamente all'ultimo estratto conto, con conseguente impossibilità di poter risalire a tutti i movimenti sia attivi che passivi determinati il saldo debitorio.

Lamentavano, ancora: l'applicazione di interessi *contra legem*; la circostanza che la somma dovuta era inferiore a quella ingiunta atteso che non erano stati computati i depositi effettuati sul conto corrente sin dalla data della sua apertura risalente all'anno 1997; il modo erroneo del calcolo degli interessi sia creditor (in favore del correntista) che debitori (in danno a quest'ultimo).

Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo; la condanna della convenuta -  
previa rettifica del saldo contabile alla restituzione in loro favore delle somme addebitate  
e/o riscosse oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione e monetaria nella misura  
indicata in via prudenziale in Euro 100.000,00 0 oltre interessi sino al soddisfo, con  
compensazione del reciproco dare/avere.

Si costituiva la Banca opposta che contestava i motivi di opposizione.

Con successivo atto di intervento ex art. 111 c.p.c. la [redacted] s.p.a si costituiva in  
giudizio in qualità di procuratrice speciale di [redacted] S.r.l., reiterando le  
difese già avanzate dalla cedente Banca [redacted].

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione bancaria e CTU  
contabile al fine di verificare la fondatezza delle doglianze.

Con successivo provvedimento del [redacted] 2018, in riscontro alle osservazioni di parte  
opponente in sede di operazioni peritali, veniva disposta l'integrazione della consulenza  
tecnica d'ufficio al fine di rielaborare il rapporto, tenendo conto di tutti gli estratti conto  
depositati e dell'usura contrattuale rilevata azzerando gli interessi pagati dal [redacted] 1997.

Sul punto deve essere precisato che nelle controversie bancarie, anche quando possa  
essere considerata esplorativa, la CTU deve essere ammessa dal giudicante in quanto  
rappresenta l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto che si è  
dipanato in molti anni e non può essere ricostruito con la semplice produzione di  
documenti ( cfr. Cass. civ. sez. I n. 5091/16).

All'esito della verifica effettuata dal CTU le cui valutazioni appaiono del tutto  
condivisibili perché adeguatamente motivate, è emerso che il saldo finale del conto  
corrente ammonta ad € - 25.253,90 e gli interessi attivi ammontano ad € 3.414,50. Il  
credito complessivo della banca ammonta, quindi, ad € 21.839,40.

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'assorbimento di ogni altra  
questione e domanda avanzata dalle parti.

Le spese, attesa la reciproca soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

#### PQM

Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario dr Carolina Burrascano,  
definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto,

-condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro e  
21.839,40, oltre interessi su tale importo dalla data della domanda al soddisfo,  
- attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le  
parti  
- pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna  
Così deciso in Siracusa il 13.3.2020

Il Giudice  
*Dr Carolina Burrascano*